

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 56

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 6 (*Esame e conclusione*) 57

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 60

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene da remoto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata a esaminare in sede referente il disegno di legge C. 3704 di

conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato nella seduta del 13 settembre 2022. In particolare, segnala quanto segue.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 1, in materia di rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la rideterminazione della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA.

L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle « materie prime critiche » e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e in-

dustriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio sia superiore alle due ore e non sia superiore alle 3 ore.

L'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L'articolo 10 incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2022.

L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF

per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro.

Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica. L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto.

L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. L'articolo 16, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

Il comma 3 modifica, inoltre, il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Il comma 4 dispone che per il 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.

Il comma 6-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

I commi dal 6-ter al 6-sexies, introdotti al Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022, rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione di tale fondo, è ripianato a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro un termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo.

Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Il comma 8, infine, modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore.

Il comma 9 prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.

Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilan-

cio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. I commi 4-7 dell'articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi

previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-bis, introdotto al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.

L'articolo 18 reca, al comma 1, una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza. L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, interviene nel settore della cultura, in particolare sopprimendo il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali co-autori dell'opera cinematografica.

L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale.

L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza,

modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio, assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 23-*bis*, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti.

L'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.

L'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.

L'articolo 25 amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).

L'articolo 27 amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza –, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbo-

namenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L'articolo 27-*bis*, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *Master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.

L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici. L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

L'articolo 30 autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.

L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.

L'articolo 31-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici « inagibili » o « parzialmente inagibili », dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.

L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

L'articolo 33-*bis*, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip SpA, sia autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso

l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 33-*ter*, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L'articolo 33-*quater*, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'articolo 34 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026 apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. L'articolo, inoltre, assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baseldi Piné.

L'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si pre-

vede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.

L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in particolare, dei contratti di sviluppo e del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

L'articolo 35-*bis*, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.

L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

L'articolo 37-*bis*, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.

L'articolo 37-*ter*, introdotto al Senato, dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

L'articolo 37-*quater*, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39, reca disposizioni in materia di istruzione e università. L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.

L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e

riforma della legislazione sugli alloggi per studenti »).

L'articolo 39-*bis*, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41, reca disposizioni in materia di giustizia. L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

L'articolo 41-*bis* attribuisce un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. L'importo di tale trattamento economico è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014). Al riguardo, rileva che la disposizione appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e applicativo, giacché non solo non reca la quantificazione degli oneri che ne derivano, ma inoltre non definisce né un termine per l'emanazione del citato decreto – con riferimento al quale valutare la capienza del fondo da cui vengono attinte le risorse a copertura degli oneri – né che lo schema del decreto medesimo debba essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della verifica dei

relativi effetti finanziari, come invece accade a legislazione vigente per gli analoghi decreti con cui si provvede alla definizione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

L'articolo 41-ter reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di 20 milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 42-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.

L'articolo 42-quater, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.

L'articolo 42-quinquies, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di « Innovazione e tecnologia della microelettronica ». La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.

L'articolo 42-sexies, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

L'articolo 42-septies, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri deri-

vanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).

Ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2022.

Conclude rinviando, per gli aspetti finanziari di dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale. Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 17.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 17.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta delle ore 14.30.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 81 proposte emenda-

tive al disegno di legge C. 3704, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che, tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati di analoghi decreti-legge di carattere eterogeneo, si è tenuto conto anche di un criterio di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative che potevano essere ricondotte agli obiettivi generali del provvedimento.

Segnala che, alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Trano 7.2, che reca norme di delega;

Trano 19.1, che è volto ad introdurre un'ampia disciplina in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, modificando la normativa vigente;

Sapia 24.2, in materia di sostegno ai lavoratori sospesi dal lavoro in relazione all'adempimento degli obblighi vaccinali;

Labriola 30.03, che prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per il contrasto e la prevenzione della pesca abusiva nell'area del mar piccolo e sulla costa marina dell'area di Taranto;

Labriola 30.04, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da

destinare al rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di pubblica sicurezza impegnate nel contrasto del fenomeno della pesca di frodo;

Corda 37.01, che introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione;

Corda 37.03, che interviene sulla normativa in materia di impugnazione del ruolo;

Corda 41.01, che modifica la disciplina del codice di procedura penale relativa all'applicazione delle misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le predette dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 18.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Doc. LVII-bis, n. 6.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU-ART1-SI), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso al Parlamento un'ulteriore Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con cui richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando la previsione di crescita del prodotto interno lordo e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, confermati anche con la Relazione approvata dalle Camere nel mese di luglio.

Evidenzia che la Relazione in esame segue, infatti, quella trasmessa dal Governo nel mese di luglio, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, che ha consentito di reperire le risorse per finanziare gli

interventi contenuti nel decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Decreto aiuti-*bis*), attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

In merito ai contenuti della Relazione in esame segnala che, in premessa, il Governo evidenzia che il prolungato incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, nonché le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, richiedono l'adozione, senza indugio, di un ulteriore provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese.

Al riguardo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio) prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali.

Per quanto riguarda i presupposti dell'intervento, il Governo riferisce, in relazione ai primi otto mesi del 2022, di un sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica, da cui deriverebbe una previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore di 0,3 punti percentuali di PIL – corrispondente a circa 6,2 miliardi di euro – rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico formulata in occasione della Relazione al Parlamento

del luglio scorso (meno 5,6 per cento). Sempre secondo il Governo, tale miglioramento è interamente dovuto alle maggiori entrate e sarebbe stato ancor più robusto se non si fosse registrato un andamento della spesa superiore alle previsioni per talune misure, come per quelle relative ai bonus edilizi. Più in dettaglio, le maggiori entrate sono attribuibili alla componente tributaria, in aumento di circa 4 miliardi di euro derivanti principalmente dalle imposte dirette, in particolare IRPEF e IRES; mentre la restante parte delle maggiori entrate è in larga misura dovuta all'andamento positivo delle entrate contributive.

A tale riguardo segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, in quanto finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle spese, il Governo stima una maggiore spesa per interessi passivi legata all'evoluzione dell'inflazione e della curva dei tassi di interesse, compensata dalla revisione al ribasso della stima della spesa corrente primaria e delle spese in conto capitale.

Per quanto riguarda le finalità del provvedimento e il piano di rientro, il Governo intende varare un provvedimento urgente volto a contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti, legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché sostenere gli enti territoriali, compresa la Sanità, e prolungare la sterilizzazione dei prezzi dei carburanti. Tale provvedimento sarà adottato non appena approvata dal Parlamento la Relazione in esame.

All'attuazione di questi interventi urgenti sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nel limite massimo di 6,2 miliardi di euro nel 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori risorse da reperire attraverso ulteriori inter-

venti, tra cui quelli di razionalizzazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato e quelli perequativi correlati ai maggiori profitti realizzati sul prezzo di vendita dell'elettricità prodotta mediante utilizzo di fonti rinnovabili. Complessivamente, tenuto conto delle misure agevolative da disporre con il prossimo decreto e della necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente approvate, il livello del saldo netto da finanziare potrà essere incrementato nel limite massimo di 13,6 miliardi di euro. Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa per il 2022, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge e dell'aggiornamento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, è corrispondentemente rideterminato. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in che modo, oltre che con le risorse oggetto della Relazione in esame, l'Esecutivo intende dare copertura finanziaria alle misure che saranno contenute nel decreto-legge di prossima emanazione.

A tale proposito evidenzia che la Relazione non reca elementi utili a ricostruire la motivazione della differenza tra il maggiore indebitamento netto per il quale si richiede l'autorizzazione e l'incremento del limite massimo del saldo netto da finanziare, salvo il riferimento alla « necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente adottate ». In merito, pur prendendo atto di quanto ribadito dalla rappresentante del Governo in sede di esame della presente Relazione presso l'altro ramo del Parlamento, secondo cui la summenzionata differenza dipende dalla necessità di adeguare il saldo netto da finanziare all'effettivo andamento del gettito previsto per l'anno in corso delle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, sulla base delle informazioni più recenti, chiede al sottosegretario Freni di fornire ulteriori elementi di chiarimento. In particolare, chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo considera ancora escutibili le

somme dovute dai contribuenti relative agli extra profitti delle imprese energetiche.

Nella Relazione il Governo precisa che l'autorizzazione richiesta, confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi. È altresì confermato il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio termine indicato nel DEF 2022.

Segnala, infine, che l'Ufficio parlamentare di bilancio, in data 12 settembre 2022, ha trasmesso al Parlamento una memoria sulla Relazione del Governo nella quale, confermando quanto già rilevato in occasione della Relazione del luglio scorso, evidenzia che gli eventi eccezionali che motivano la richiesta del Governo sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, alla luce delle ragioni che hanno indotto la Commissione a prorogare la clausola di salvaguardia generale (*General escape clause*) del Patto di stabilità e crescita. Nella propria memoria l'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia, in particolare, che le misure annunciate dal Governo dovranno avere carattere temporaneo, evitando di compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. L'Ufficio parlamentare di bilancio rileva, inoltre, che le proprie valutazioni non possono che limitarsi all'anno 2022, evidenziando la permanenza di elementi di incertezza legati al rischio che potrebbe derivare dagli effetti sulla spesa per interessi di un andamento più sfavorevole del previsto dei tassi di interesse e dell'inflazione in Italia e nell'area dell'euro nel resto dell'anno; ai costi effettivi dei bonus edilizi che nella seconda parte dell'anno potrebbero ulteriormente accelerare; all'effettiva riscossione del contributo straordinario sugli extraprofitto delle imprese del comparto energetico, considerando che il gettito della prima rata è risultato ampiamente inferiore alle attese e diversi sono i contenziosi attivati su iniziativa delle imprese. Infine, sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, per il triennio 2023-2025 eventuali rischi, dei quali la Relazione del Governo non fa cenno,

emergono con riferimento alla effettiva persistenza del maggiore gettito rilevato nel 2022 e alla dinamica della spesa pensionistica, che è indicizzata al tasso di inflazione. Per una compiuta valutazione dei saldi per l'anno in corso e quelli successivi occorrerà attendere, pertanto, l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica della NADEF.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, evidenzia, innanzitutto, che la riduzione del gettito derivante dalle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, rispetto a quanto inizialmente stimato in sede di adozione del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento, era già stata considerata nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica e pertanto non determina un ulteriore peggioramento delle stime su questi saldi. Precisa che tale revisione non era stata considerata invece, ai fini del saldo netto con il disegno di legge di assestamento, in quanto i contribuenti avevano ancora la possibilità di pagare quanto dovuto, ancorché in ritardo, secondo le regole del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Al riguardo, pur segnalando che al momento sono in corso diversi contenziosi, assicura che il Governo ha intenzione di mettere in atto tutti gli strumenti volti al recupero delle somme dovute dai suddetti soggetti. Precisa, infine, che gli oneri derivanti dalle misure oggetto del decreto-legge di prossima emanazione saranno coperti, oltre che con le risorse oggetto della presente Relazione, pari a 6,2 miliardi di euro, anche con altre entrate e risparmi di spesa, che non necessitano di un ulteriore intervento di scostamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 17.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 18.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella precedente seduta. Avverte, altresì, che è in distribuzione l'emendamento 16.3 testé presentato dal relatore (*vedi allegato*). Non essendovi obiezioni fa presente che non viene fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, giacché la suddetta proposta emendativa reca modifiche di mero carattere formale, essendo volto ad espungere il comma 8-ter dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto come novella nel corso dell'esame presso il Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di farlo confluire come comma aggiuntivo nel medesimo articolo 16.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 16.3, formula un parere favorevole sugli identici emendamenti Vizzini 41-bis.1, Colletti 41-bis.2, Boschi 41-bis.3, Fassina 41-bis.4, Costa 41-bis.5, Lucaselli 41-bis.6, Bitonci 41-bis.7, Serracchiani 41-bis.8, Pella 41-bis.9, Francesco Silvestri 41-bis.10, Di Stasio 41-bis.11 e 41-bis.12 del Governo, integralmente soppressivi dell'articolo 41-bis del decreto-legge in esame e un parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 41-bis.12 del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, ritiene che, ai fini di una migliore funzionalità dei propri lavori, la Commissione possa avviare l'esame delle proposte emendative a partire da quelle soppressive dell'articolo 41-bis del decreto-legge in titolo, sui quali è stato espresso parere favorevole, per passare quindi all'esame della proposta emendativa 16.3 del relatore, sulla quale pure è stato espresso parere favorevole, nonché delle rimanenti proposte emendative contenute nel fascicolo.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) si limita ad osservare come tale modo di procedere sia quanto meno insolito, dal momento che sarebbe stato più logico procedere nell'esame delle proposte emendative secondo l'ordine progressivo dalle stesse occupato nel fascicolo di seduta.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare la sussistenza del numero legale.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che, a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da quattro deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, segnala tuttavia che alla seduta in corso è presente un numero di componenti della Commissione bilancio tale da assicurare comunque la sussistenza del prescritto numero legale.

Raffaele TRANO (MISTO-A) nel prendere atto di quanto testé comunicato dal Presidente, esprime stupore per la presentazione da parte del Governo e di altri gruppi parlamentari di un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 41-bis del presente decreto-legge, che inopi-

natamente prevede una deroga al limite massimo di 240.000 euro quale soglia per il trattamento retributivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, evidenziando come tali disposizioni siano state approvate nel corso dell'esame presso il Senato nella seduta di ieri da parte di un'ampia maggioranza che sino a pochi giorni fa ha sostenuto il Governo Draghi. Nel rammentare come alla Camera la sola componente politica Alternativa del gruppo Misto abbia sin dall'inizio presentato una proposta emendativa soppressiva del citato articolo 41-bis, mentre già circolava la singolare idea di procedere piuttosto alla presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea da sottoscrivere da parte di tutti i gruppi parlamentari, volto ad impegnare il Governo ad espungere la predetta disposizione attraverso un successivo provvedimento legislativo, si domanda pertanto quali possano essere state le ragioni di una simile retromarcia. Venendo al merito dell'articolo in questione, nel rilevare preliminarmente come esso non attenga peraltro minimamente ai contenuti e alle finalità del provvedimento in esame, osserva altresì come lo stesso riveli le reali intenzioni delle diverse forze politiche nonostante gli *slogan* ripetutamente pronunciati in campagna elettorale, laddove a gran voce si è proclamata l'esigenza di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in un momento di tale seria difficoltà economica, mentre invece la vera preoccupazione sembrerebbe essere quella di eliminare il limite alle retribuzioni di figure apicali della pubblica amministrazione, che già percepiscono emolumenti assai cospicui. Nel lasciare a verbale il biasimo suo personale e della componente politica del gruppo Misto cui appartiene rispetto a una norma approvata al Senato che ritiene semplicemente offensiva nei confronti delle difficoltà affrontate dai nostri concittadini, oltreché palesemente inammissibile rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame, esprime tuttavia soddisfazione per la convergenza, anche da parte di tutti gli altri gruppi parlamentari, sulla proposta emen-

dativa Colletti 41-bis.2, di cui è cofirmatario.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel ritenere semplicemente scandalosa l'approvazione al Senato di una norma volta ad eliminare il tetto alle retribuzioni già assai generose percepite da figure apicali della pubblica amministrazione, osserva tuttavia come la responsabilità di quanto accaduto ricada interamente sulle varie forze politiche che hanno sostenuto sino a poco più di un mese fa il Governo Draghi, ivi incluso il Movimento 5 Stelle, mentre la componente politica del gruppo Misto, cui appartiene, si è da subito opposta, seppure in maniera isolata, a tale decisione. Associandosi alle valutazioni in precedenza svolte dal collega Trano, considera tale increscioso episodio chiaramente rivelatore delle reali intenzioni e priorità coltivate dalle altre forze politiche, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nella campagna elettorale in corso circa la necessità di affrontare seriamente i problemi fondamentali che attanagliano famiglie e imprese del nostro Paese.

Luca SQUERI (FI) tiene a precisare che, rispetto a talune ricostruzioni circolate nelle ore passate, l'emendamento originariamente presentato al Senato dal collega di Forza Italia, onorevole Perosino, nulla ha a che vedere con la riformulazione dell'emendamento stesso elaborata verosimilmente in ambiente governativo e indi approvata, tra la disattenzione generale, da quel ramo del Parlamento, dal momento che l'articolo aggiuntivo Perosino 41.01, nel testo base, si limitava a prevedere uno specifico trattamento economico in favore delle sole cariche di vertice delle Forze di polizia.

Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva come l'episodio in questione rivela, a suo giudizio, l'esistenza di cosiddette « manine », capaci di modificare, sino all'ultimo istante, in un senso o nell'altro i testi sottoposti all'attenzione del Parlamento.

Il sottosegretario Federico FRENI contesta assolutamente la presenza di presunte « manine » nella vicenda in discussione, evi-

denziando piuttosto come la riformulazione dell'emendamento Perosino 41.01 sia stata sottoposta all'esame delle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato prima e dell'Aula di quel ramo del Parlamento dopo, che in piena autonomia di giudizio ne hanno deliberato l'approvazione, mentre ora la V Commissione bilancio della Camera, con la stessa libertà di giudizio, ritiene opportuno disporre, conforme l'avviso del Governo stesso, la soppressione.

Marco BELLA (M5S), anche a nome della collega Salafia, sottoscrive l'emendamento Francesco Silvestri 41-*bis*.10, integralmente soppressivo dell'articolo 41-*bis* del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vizzini 41-*bis*.1, Colletti 41-*bis*.2, Boschi 41-*bis*.3, Fassina 41-*bis*.4, Costa 41-*bis*.5, Lucaselli 41-*bis*.6, Bitonci 41-*bis*.7, Serracchiani 41-*bis*.8, Pella 41-*bis*.9, Francesco Silvestri 41-*bis*.10, Di Stasio 41-*bis*.11 e 41-*bis*.12 del Governo (*vedi allegato*), nonché l'emendamento 16.3 del relatore (*vedi allegato*), mentre respinge le proposte emendative Sapia 1.1, 2.1 e 3.2, Tasso 3.1, Sapia 5.01, Trano 6.1, Sapia 6.01, Trano 7.3, 7.1, 7.01, 7.02, 7.03 e 9.1, Siragusa 11.01, Trano 13.1 e 16.2, Spessotto 16.1, Labriola 17.1, Trano 18.1, 20.01, 20.02, 20.03 e 20.04 e Tasso 23.01.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) interviene sull'emendamento Sapia 24.1, integralmente soppressivo dell'articolo 24, che destina 100 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della GAVI *Alliance*, peraltro già finanziata da grandi gruppi come quello appartenente a Bill Gates, che a suo avviso avrebbero potuto essere destinati al sostegno di famiglie e imprese italiane in una fase di generalizzata crisi a livello internazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Sapia 24.1 e 24.3, Raduzzi 24.5, Leda Volpi 24.4, Tasso 24.01, Sapia 24.02, 25.01 e 25.02, Labriola 25.03, Romaniello 25.04, Trano 27.1 e 27.01,

Labriola 30.2, Vianello 30.1, Labriola 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.01 e 30.02, Trano 31.1, Raduzzi 33.01, Villarosa 33-*ter*.1, Aprile 33-*quater*.01 e 33-*quater*.02.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.01 a sua prima firma, sottolinea che tale proposta emendativa è volta a sopprimere la regolamentazione degli affitti nella città di Venezia, prevista dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, che conferisce al comune di Venezia il potere di definire, mediante i propri strumenti urbanistici, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve. Nell'appellarsi in particolare alle forze politiche di centrodestra che si sono sempre dimostrate sensibili alla difesa delle attività autonome, evidenzia che tale disposizione, di cui si chiede l'abrogazione, rappresenta un pericoloso precedente, poiché essa, anziché incentivare la residenzialità nella città lagunare, limita la possibilità per i giovani di esercitare attività alberghiere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Trano 36.01 e Corda 37.02, l'emendamento Labriola 38.1 e gli articoli aggiuntivi Tasso 38.01 e Fraiolianni 41.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i pareri delle Commissioni che si sono pronunciate in sede consultiva sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (C. 3704 Governo, approvato dal Senato)**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Articolo 01.

(Estensione del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole « 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 1, le parole: 2.420 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 2.800 milioni di euro e, al comma 2, lettera a), le parole: 1280 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 1660 milioni di euro.

1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) le cui utenze sono ubicate in aree interne, montane e svantaggiate;

2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 3.

Al comma 1, le parole: Fino al 30 aprile 2023, sono sostituite dalle seguenti: Fino al 31 dicembre 2023.

3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

Sopprimere il comma 2.

3.1. Tasso.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100 per cento vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100 per cento vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa,

strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.

5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) ovunque ricorrano le parole: 30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;

2) ovunque ricorrano le parole: 25 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento;

3) ovunque ricorrano le parole: 15 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento.

6.1. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, aggiungere le seguenti: e nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 194,41 milioni di euro, con le parole: 388,82 milioni di euro.

7.3. Trano, Cabras.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « e gli altri intermediari finanziari, » inserire le seguenti: « nonché le compagnie petrolifere ».

7.1. Trano, Cabras.

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. »

7.2. Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis

(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

« 1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indiffe-

ribili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.02. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.03. Trano, Cabras.

ART. 9.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

« 9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a due milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Conseguentemente:

al comma 8 sostituire le parole: del presente articolo, *con le seguenti:* dei commi precedenti;

al comma 9 sostituire le parole: dal presente articolo, *con le seguenti:* dai commi precedenti.

9.1. Trano.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato « RE-POWER EU », dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.

3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.

4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

11.01. Siragusa, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano.

ART. 13

Al comma 3, dopo le parole: possono chiedere un'anticipazione, *inserire le seguenti:* nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro, *con le seguenti:* 100 milioni di euro.

13.1. Trano, Cabras.

ART. 16.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

16.2. Trano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« *9-bis.* Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa. »

16.1. Spessotto, Trano.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9-bis, alinea, sostituire le parole:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma;

2) *al medesimo comma 9-bis, sopprimere il capoverso 8-ter;*

3) *dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

« *9-bis.1.* Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio ».

16.3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai familiari delle vittime degli eventi calamitosi di cui al presente articolo nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

7-ter. Ai soggetti di cui al comma *7-bis* si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

17.1. Labriola.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere le parole: Nel caso in cui le aziende forn-

trici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

18.1. Trano, Cabras.

ART. 19.

CAPO III

Dopo il « Capo III », inserire il seguente:
Capo III-*bis* – « DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DI REVISIONE DI ALTRE NORME ORDINAMENTALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ».

Art. 19-*bis*.

(Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio – Sanitario Nazionale)

1. L'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189, è modificato come di seguito:

19.« 3-bis. Le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al Commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, provvedono, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito *internet* istituzionale, da trasmettere, altresì, al Ministero della salute, alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei alla

nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, nonché del requisito inderogabile dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina ».

Art. 19-ter.

(Disposizioni correttive ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171)

Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

« 1. Le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale attingendo, in via esclusiva, agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171. A tal fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto dirigenziale, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione redige una graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, con attribuzione dei relativi punteggi, e propone al Presidente della regione o al Commissario *ad acta* per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari Regionali, una rosa di candidati dichiarati idonei, non superiore a tre, nell'ambito della quale viene scelto il soggetto cui conferire l'incarico.

Qualora venisse scelto il secondo o il terzo soggetto ricompreso nella rosa, il Presidente della Regione, o il Commissario *ad acta*, dovranno adeguatamente motivare la scelta.

Nella rosa proposta non possono essere ricompresi coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte, anche non consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale ».

Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Regione e delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente al curriculum vitae dell'interessato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi gestionali e di salute.

La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, nel rispetto delle norme ordinarie vigenti. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto, con gli stessi criteri e requisiti previsti per la nomina dei direttori generali, tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale ».

Art. 19-quater.

(Disposizioni in materia di costituzione del Servizio Socio Sanitario Nazionale e del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

19. Nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, nella

novella recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, lo Stato promuove e disciplina l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio-assistenziali, prevedendo risorse certe e costanti nel tempo, da attribuire alle singole Regioni, sulla base dei dati epidemiologici di morbilità, di comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilavabili dal « Piano Nazionale della prevenzione » e dal « Piano Sociale nazionale ». Il « Piano nazionale della salute » ed il « Fondo Sanitario nazionale » assumono, rispettivamente, la denominazione di « Piano Socio-Sanitario nazionale » e di Fondo Socio Sanitario nazionale ».

Nel « Fondo Socio Sanitario nazionale » confluiscono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. In sede di riparto del Fondo Socio Sanitario nazionale, l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrà essere finalizzata al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sociali e socio assistenziali. Con uno più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, nonché i criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore delle Regioni.

Le Regioni provvederanno, previa intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare i relativi « Piani Socio-Sanitari regionali », che sostituiranno i Piani Sanitari regionali.

I Servizi Sanitari Regionali assumono la denominazione di Servizi Socio Sanitari Regionali.

Le Regioni provvederanno, altresì, a definire i criteri organizzativi e gestionali dei servizi socio-sanitari integrati, compresa l'assistenza domiciliare, mediante opportuno collegamento con i servizi della rete ospedaliera, implementando e/o incrementando le procedure delle dimissioni ospedaliere protette, soprattutto in favore dei soggetti con accertata vulnerabilità sanitaria, sociale e/o responsività minimale.

Art. 19-quinquies.

(Disposizioni in materia di servizi socio sanitari integrati)

19. Nel processo di rete integrata territoriale dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali, da ricondurre, sotto il profilo organizzativo e gestionale, alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie, dovranno essere coinvolte, sotto l'aspetto operativo, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico convenzionato con il Servizio Socio Sanitario Nazionale, il personale dirigenziale dipendente dello stesso SSSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali e della riabilitazione.

Art. 19-sexies.

(Istituzione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali)

19. Al fine di rendere realmente uniforme su tutto il territorio nazionale, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), superando la sperequazione infrastrutturale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, occorre procedere alla perequazione infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali. Con uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è istituito, nell'ambito delle risorse previste per il Fondo Socio Sanitario Nazionale, il Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali.

Art. 19-septies.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del Servizio Socio Sanitario Nazionale)

19. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale socio-sanitaria, con particolare riferimento all'ambito dell'emergenza-urgenza, le regioni, comprese quelle soggette al piano di

rientro dai disavanzi del SSSR ed al commissariamento, possono, in linea con quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e s. m. i., nonché dalle relative discipline contrattuali, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, del personale dipendente delle Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali, con utilizzazione del personale medesimo, in relazione alle reali e comprovate esigenze organizzative della rete medesima.

Le Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali non potranno attivare procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti, prima dell'attuazione delle procedure di mobilità infra ed interregionale del personale necessario.

Art. 19-*octies*.

(Disciplina della gestione delle liste di attesa)

19. In considerazione delle criticità palesate dal sistema di gestione delle liste di attesa, che si riflettono inevitabilmente sulla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, vengono richiamate, in termini di assoluta precettività, le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 Aprile 1998, n. 124, circa la tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in caso di superamento dei tempi di attesa codificati, di erogare le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), senza maggiori o nuovi oneri per i cittadini. L'accertata inosservanza delle suddette disposizioni costituisce per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, motivo di decadenza dall'incarico e dell'instaurazione delle procedure di addebito erariale.

Art. 19-*novies*.

(Nuovo Ordinamento delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie)

19. Ai fini di dell'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., sono scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), secondo ambiti territoriali predefiniti dalle Regioni e Province Autonome, con appositi provvedimenti legislativi. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiacciono anche le regioni soggette al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento.

Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti tra il Servizio Socio-Sanitario nazionale e l'università, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalle Regioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie dovrà avvenire soltanto a seguito della stipula di appositi protocolli didattici ed assistenziali tra le università e le regioni, comprese le regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari ed al commissariamento, in applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 517/99, e smi..

È fatto obbligo alle aziende ospedaliere universitarie, anche ai fini dell'instaurazione dei rapporti disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 517/99, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione di natura dipartimentale, di comprendere, tra le articolazioni assistenziali, l'UOC di pronto soccorso, nonché le articolazioni afferenti al DEA di secondo livello, nel rispetto della disciplina regolamentare recata del decreto del Ministro della Salute del 2 Aprile 2015, n. 70.

Al di fuori dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e smi., sono da ritenersi illegittimi i

trasferimenti di risorse finanziarie dalle regioni alle aziende ospedaliere universitarie, con la configurazione di responsabilità di natura erariale per le regioni inadempienti. In considerazione del particolare status giuridico delle aziende ospedaliere universitarie, aventi autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è fatto divieto di procedere, sotto il profilo giuridico e strutturale, ad accorpamenti tra le stesse AOU e le Aziende Ospedaliere.

Art. 19-decies.

(Criteri di riparto del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

19. A far data dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono modificati i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, che, a definitivo superamento dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti.

Articolo 19-undicies.

(Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie)

19. Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina recata, nello specifico, dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, assume valenza di norma precettiva non derogabile, di natura ordinamentale. A tale disciplina ordinamentale sono tenute ad

uniformarsi le Regioni, ivi comprese quelle soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento. Il commissario ad acta per l'attuazione dei disavanzi sanitari regionali non potrà, in alcun caso, modificare, con propri decreti, le norme di natura ordinamentale sancite dai citati articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e similari. Alla legislazione statale di natura ordinamentale è demandata, altresì, la disciplina relativa agli accordi contrattuali tra il SSN e le strutture pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e similari.

Art. 19-duodecies.

(Piani assunzionali straordinari in applicazione dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014)

19. Ai fini della completa e precettiva applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al commissariamento, sono autorizzate ad esperire le relative procedure assunzionali, con particolare riguardo all'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 19-terdecies.

(Clausola di invarianza finanziaria)

19. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-quaterdecies.

(Norma abrogativa)

19. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 Novembre 2020, n. 150, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

19.1. Trano, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Cabras.

(Inammissibile)

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. »

20.01. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla

legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

20.02. Trano.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti parole « 2022-2025 ».

20.03. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: « 6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018 ». A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.

20.04. Trano.

ART. 23-ter.

Dopo l'articolo 23-ter aggiungere i seguenti:

Art. 23-*quater*.

(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità

« agile » per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 23-*quinquies*.

(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-*sexies*.

(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

1. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 23-*septies*.

(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-octies.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

Art. 23-nonies.

(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.

23.01. Tasso.

ART. 24.

Sopprimere.

24.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 24.

(Iniziative in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)

« 1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze san-

zionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo. ».

24.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)

« 1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. »

24.3. Sapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: 200 milioni sono sostituite con le seguenti: 100 milioni;

2) al comma 2, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1), le parole: « 2.420 milioni » sono sostituite con le parole: « 2.520 milioni »;

b) al comma 2), dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: « c) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 ».

24.5. Raduzzi, Cabras.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

b) alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, Enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione "causa-effetto" sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e par-

ziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022.

Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), ha il compito di:

a) comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della salute;

b) attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una *card* gratuita con delle analisi mediche specifiche.

La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o, in mancanza, fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della salute ».

24.4. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 24-bis aggiungere i seguenti:

Art. 24-ter.

(Iniziativa in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giu-

dicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24-quater.

(Iniziativa straordinaria in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari « fragili »)

1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.

2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24-quinquies.

(Abrogazione della lista « super-fragili »)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

24.01. Tasso.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della

legge 466/1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266/2005.

24.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

25. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. »

25.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Ruolo sanitario AIFA)

25. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professio-

nalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. ».

25. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 », sono soppresse.

25. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ».

25. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: « e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 », sono abrogate.

25. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

25.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al lavoratore dipendente che si trovi in condizioni di malattia accertata da COVID-19 ai sensi dell'articolo 26 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sempre riconosciuta l'indennità di malattia.

25.03. Labriola.

Dopo l'articolo 25-bis, è inserito il seguente:

« Art. 25-ter

(Proroga del lavoro agile per lavoratori con funzioni di caregiver)

1. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione ».

25.04. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 27.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 27.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in re-

lazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole « dei soggetti rivenditori di energia elettrica » sono inserite le seguenti parole: « e dei soggetti produttori di armi da guerra,».

27.1. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

Sostituire l'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

27. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca. »

27.01. Trano.

ART. 30.

Sopprimerlo

30.2. Labriola.

Sopprimere.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e similari.

30.1. Vianello, Trano, Cabras.

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere il seguente comma:

1-sexies. L'autorizzazione di cui al comma 1-quinquies è vincolata alle seguenti condizioni:

a) Predisposizione di un piano di interventi finalizzato ad accelerare i tempi di transizione e riconversione del sito siderurgico di Taranto;

b) Destinazione di risorse finalizzate ad accelerare gli interventi di bonifica e riqualificazione dell'area di Taranto;

c) Garanzia della liquidazione dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto nel periodo di amministrazione straordinaria;

d) Immodificabilità del canone di affitto e del prezzo di vendita dello stabilimento siderurgico di Taranto.

30.3. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire tutte le indispensabili attività di sorveglianza nella popolazione di Taranto e il monitoraggio epidemiologico, la Regione Puglia è autorizzata a procedere ad assunzioni straordinarie di personale, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, da destinare alla Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto.

30.4. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-quinquies, del decreto-legge 10

dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni per l'anno 2022. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.5. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione sanitaria esistente nella provincia di Taranto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute e la Regione Puglia istituiscono un tavolo di confronto permanente al fine di individuare gli strumenti più idonei atti a consentire al Ministero della salute una funzione di coordinamento diretto sulle attività dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto relative al piano di sorveglianza della salute della popolazione residente.

30.6. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire una efficace e costante sorveglianza epidemiologica in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute della popolazione residente è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'implementazione di programmi di aggiornamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici pediatrici, dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.7. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apporta modifiche al decreto interministeriale del 24 aprile 2013 al fine di garantire che il rapporto di valutazione del danno sanitario venga redatto periodicamente per tutto il periodo di durata dei lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali, nonché per prevedere che, a seguito del rapporto di valutazione del danno sanitario, l'autorizzazione integrata ambientale possa essere oggetto di riesame.

30.8. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è soppresso.

30.9. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il pieno svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio svolto dall'Arpa Puglia è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare anche all'implementazioni delle stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti PM 10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.10. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il numero di risorse umano necessario all'espletamento dell'attività dell'Arpa Puglia, la Regione Puglia è autorizzata a procedere alla stabilizzazione del personale in essere nel medesimo ente privo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

30.11. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare al finanziamento di nuove attività imprenditoriali nell'area di Taranto nel settore della *green economy*, nonché a sostegno di imprenditori e lavoratori del settore primario la cui attività è stata danneggiata dall'inquinamento ambientale. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Il ministro della transizione ecologica con proprio decreto, da adottare di concerto con il ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso alle risorse del fondo di cui al comma *2-bis*.

30.12. Labriola.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma *2-ter* con il seguente: «*2-ter.* Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma *2-bis*, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, tutti i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva che hanno iscritto a ruolo la causa per risarcimento danni antecedentemente la promulgazione della presente legge, sia che trattasi di processo civile o penale, a carico della società Ilva spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ilva. »

b) sostituire il comma *2-quater* con il seguente: «*2-quater* l'indennizzo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* è corrisposto sulla base del criterio della priorità delle rispettive date di proposizione della domanda giudiziaria, indipendentemente dalla quantificazione elaborata dai CTU o CTP. A ciascun proprietario è corrisposto un indennizzo di importo pari 7.500 euro. L'indennizzo è riconosciuto esclusivamente per la prima casa ».

30.01. Labriola.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare efficacemente i reati ambientali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al finanziamento di un piano di formazione di tutti gli operatori del settore di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.02. Labriola.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare adeguatamente e prevenire la pesca abusiva nell'area del mar piccolo e sulla costa marina dell'area di Taranto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito un tavolo tecnico al quale prendono parte rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, nonché del Comune di Taranto la cui finalità è quella di istituire una forza di intervento alla quale partecipino capitaneria di porto, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale.

30.03. Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca di frodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di pubblica sicurezza impiegate in tale settore. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.04. Labriola.

(Inammissibile)

ART. 31.

Sopprimere.

31.1. Trano.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.

33.01. Raduzzi, Cabras.

ART. 33-ter.

L'articolo 33-ter, è sostituito dal seguente:

Art. 33-ter.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le di-

sposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nel-

l'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre

2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

33-ter.1. Villarosa.

ART. 33-quater.

Dopo l'articolo 33-quater, inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere le seguenti:

b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

2-*bis*.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere *b-ter*) e *b-quater*), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

33-quater.01. Aprile.

Dopo l'articolo 33-quater, inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere le seguenti:

b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

2-*bis*.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere *b-ter*) e *b-quater*), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 43.

33-quater.02. Aprile.

Dopo l'articolo 33-quater, è inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

2. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. », sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33-quater.03. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Abrogazione di norme)

36. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso.

36.01. Trano.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) al primo periodo, le parole: « entro novanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro cento »;

2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « con la notifica della cartella di pagamento »;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. »;

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

« 539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore. »;

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: « duecentoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cento giorni ».

37.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « 5 per cento » con le parole: « 15 per cento »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « 21 marzo 2021 » con le parole « 31 luglio 2022 »;

c) alla lettera c) sostituire le parole: « 250.000 » con le parole: « 300.000 »;

d) alla lettera e), sostituire le parole: « dieci anni » con le parole: « quindici anni ».

37.02. Corda, Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

37. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è soppresso.

37.03. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

ART. 38.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Sulla spesa effettuata nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di libri scolastici muniti di codice ISBN per ciascun figlio a carico che

frequenti la scuola secondaria di primo o secondo grado, università o istituti della formazione terziaria, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi, è riconosciuta una detrazione fiscale del 20%. La detrazione di cui al primo periodo si applica nel limite di spesa di 300 euro a figlio e nel limite di spesa complessivo massima di 200 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri dell'istruzione e dell'Università e ricerca scientifica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità attuative del comma 1-bis ».

38.1. Labriola.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza

il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, verranno applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.

38.01. Tasso.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

1. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

41.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 » sono sostituite

dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 agosto 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 agosto 2021 », e le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un « Fondo » istituito presso il Ministero dell'economia denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministero della transizione ecologica sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le iniziative di sostegno alle fonti rinnovabili.

41.02. Fratoianni, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 41-bis.

Sopprimerlo.

* **41-bis.1.** Vizzini.

* **41-bis.2.** Colletti, Trano, Raduzzi, Cabras.

* **41-bis.3.** Boschi, Del Barba.

* **41-bis.4.** Fassina, Fornaro.

* **41-bis.5.** Costa.

* **41-bis.6.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

* **41-bis.7.** Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **41-bis.8.** Serracchiani, Letta, Avossa, Bazzoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cappelani, Carè, Carnevali, Casu, Ceccanti, Cenni, Ciagà, Ciampi, Critelli, D'Elia, Dal Moro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso

De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fiano, Fragomeli, Frailis, Gariglio, Giorgis, Gribaudo, Ianaro, Incerti, La Marca, Laccarra, Lattanzio, Lepri, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Mancini, Mauri, Melilli, Miceli, Morani, Morassut, Morgoni, Mura, Nardi, Nitti, Orfini, Pagani, Ubaldo Pagano, Palazzotto, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sani, Schirò, Sensi, Siani, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini.

* **41-bis.9.** Pella, Barelli.

* **41-bis.10.** Francesco Silvestri, Ricciardi, Gallo, Torto, Salafia, Bella.

* **41-bis.11.** Di Stasio, Faro, Alaimo, Giarrizzo, Maglione, Vacca, Adelizzi, Amitrano, Aresta, Azzolina, Battelli, Berti, Cadeddu, Carelli, Casa, Caso, Cassese, Cillis, Daga, Deiana, Del Grosso, D'Ipollito, D'Uva, Fantinati, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Giordano, Grande, Grimaldi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Licatini, Macina, Alberto Manca, Maraia, Pallini, Rizzo, Ruocco, Scagliusi, Serritella, Spadafora, Terzoni, Valente, Vignaroli.

* **41-bis.12.** Governo.

(Approvato)